

MINISTERO DELLA SALUTE

## ORDINANZA 26 marzo 2021

Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia autonoma di Trento. (21A01967)  
*(GU n.75 del 27-3-2021)*

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della

Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del

Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;

Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,

che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo

Stato in materia di tutela della salute;

Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in

materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

Stato alle regioni e agli enti locali;

Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive  
modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza  
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive  
modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare  
l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 16-bis, del citato  
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, secondo il quale «Le ordinanze  
di cui al secondo periodo sono efficaci per un periodo minimo di  
quindici giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti  
necessaria l'adozione di misure piu' rigorose, e vengono comunque  
meno allo scadere del termine di efficacia dei decreti del Presidente

del Consiglio dei ministri sulla base dei quali sono adottate, salva  
la possibilita' di reiterazione»;

Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure  
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza  
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina  
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di  
informazione per la sicurezza della Repubblica»;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure  
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di  
emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di  
consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita'  
operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione  
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni

urgenti in materia di riscossione esattoriale»;

Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con  
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori  
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione  
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle  
elezioni per l'anno 2021»;

Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, recante «Misure  
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di  
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in  
quarantena»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo  
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25  
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22  
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare  
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio

2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio

2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23

febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in

materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante

«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle Regioni

Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Piemonte e

Veneto», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

italiana 13 marzo 2021, n. 62;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante

«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Puglia»,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13

marzo 2021, n. 62;

Vista l'ordinanza del Ministro della salute 13 marzo 2021 recante

«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nella Regione Marche e

nella Provincia autonoma di Trento», pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica italiana 13 marzo 2021, n. 63;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante

«Adozione dei criteri relativi alle attività di monitoraggio del

rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il

quale è stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina

di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al

decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,

del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021, con le

quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul

territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'

dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata

valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di

diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello

internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia

da COVID-19;

Visto il documento di «Prevenzione e risposta a COVID-19:

evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione

per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla Conferenza delle

regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020;

Visto il verbale del 26 marzo 2021 della Cabina di regia di cui al

richiamato decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,

unitamente all'allegato report n. 45, dal quale risulta che «i dati

di incidenza, trasmissibilità ed il forte sovraccarico dei servizi

ospedalieri richiedono di mantenere rigorose misure di mitigazione

nazionali accompagnati da puntuali interventi di

mitigazione/contenimento nelle aree a maggiore diffusione» e che

«anche alla luce del sostenuto aumento della prevalenza di alcune

varianti virali a maggiore trasmissibilità» permane «la necessità

di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le

persone e della mobilità»;

Visto che dal medesimo verbale del 26 marzo 2021 della Cabina di

regia, si evince che le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  
Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e la Provincia  
autonoma di Trento presentano un'incidenza settimanale dei contagi  
superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

Vista, altresì, la nota del 26 marzo 2021 del Comitato  
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento  
della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive  
modificazioni e integrazioni;

Considerato che sussistono per le suddette regioni e per la  
Provincia autonoma di Trento le condizioni di cui all'art. 1, comma 2  
del citato decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, e che pertanto è  
necessario reiterare, ferma restando la possibilità di una nuova  
classificazione, le misure di cui alle citate ordinanze 12 marzo 2021  
e 13 marzo 2021, per le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia  
Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e per la

Provincia autonoma di Trento;

Sentiti i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia

Giulia, Lombardia, Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e della Provincia

autonoma di Trento;

E m a n a

la seguente ordinanza:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria

nelle Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia,

Piemonte, Veneto, Puglia, Marche e nella Provincia autonoma di

Trento.

1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus

SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente

del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e fatte salve le eventuali

misure piu' restrittive gia' adottate:

a) per le Regioni Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,

Lombardia, Piemonte, Veneto e Puglia, le ordinanze del Ministro della

salute 12 marzo 2021, richiamate in premessa, sono rinnovate fino al

6 aprile 2021;

b) per la Regione Marche e la Provincia autonoma di Trento,

l'ordinanza del Ministro della salute 13 marzo 2021, richiamata in

premesse, e' rinnovata fino al 6 aprile 2021.

Art. 2

Disposizioni finali

1. La presente ordinanza produce effetti dal primo giorno non

festivo successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai  
sensi dell'art. 39 del decreto del Presidente del Consiglio dei  
ministri 2 marzo 2021.

La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e  
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2021

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2021

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione,  
dell'universita' e della ricerca, del Ministero dei beni e delle  
attivita' culturali, del Ministero della salute, del Ministero del  
lavoro e delle politiche sociali, registrazione n. 703